

CIRCOLARE N. 5  
11 FEBBRAIO 2009

---

**La manovra anti-crisi: D.L. n. 185/2008,  
convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2  
(Suppl. ord. n. 14 alla G.U. del 28/01/2009)**

---

© Copyright 2009 Acerbi & Associati®

E' stato definitivamente convertito in legge (L. 28 gennaio 2009 n. 2 pubblicata nella G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Le misure cd. "anti-crisi" contenute nel decreto citato sono molteplici e sono indirizzate a diversi settori dell'economia, inoltre, alle misure di agevolazione se ne accompagnano altre destinate a recuperare il gettito necessario per finanziare le spese previste dalle nuove disposizioni.

Di seguito vengono commentati alcuni tra i provvedimenti del citato D.L. che interessano la Clientela dello Studio.

## Le principali novità del decreto legge anti-crisi approvato dal Governo

### Art. 2 – Mutui prima casa

L'importo delle rate, per i mutui ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 e sottoscritti, o accollati, da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008, è calcolato in base al maggiore tra il 4% senza spread ed il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Il tetto del 4% per le rate a tasso variabile in corso si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione della L. n. 126/2008.

Per mutui stipulati ex novo il tasso variabile viene indicizzato al tasso applicato sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE (Banca Centrale Europea).

### Art. 5 – Detassazione dei premi ed incentivi salariali

La norma proroga per tutto il 2009 le agevolazioni, precedentemente introdotte dal D.L. n. 93/2008, esclusivamente per ciò che attiene il salario di produttività; viene quindi confermata l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale pari al 10% ed esteso il tetto massimo del premio di produttività agevolabile a 6.000,00 euro (il doppio di quanto stabilito per il 2008, quando l'incentivo riguardava un solo semestre).

Il lavoratore del settore privato che nel 2008 consegue un reddito di lavoro dipendente fino a 35.000,00 euro (nel 2007 il limite era pari a 30.000,00 euro), può quindi, salvo esplicita rinuncia, avvalersi dell'agevolazione.

Non è stata prorogata la detassazione delle prestazioni di lavoro straordinario e quelle di lavoro supplementare che sono ammesse al beneficio solo per il 2008.

### Art. 6 – Deduzione 10% della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

Il decreto legge prevede la parziale **deducibilità** dell'**IRAP pagata** nel corso del periodo di imposta di riferimento dal reddito imponibile ai fini Ires ed Irpef; tale modifica trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

In base al comma 1 dell'art. 6 in commento, la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi è ammessa nella misura forfetaria del **10%**.

Il forfait deve intendersi riferito, per espressa previsione normativa, "*all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti*".

La formulazione letterale della norma come sopra riportata ha dato adito ad alcune incertezze interpretative; l'interpretazione prevalente (fra tutti Assonime, circolare n. 59 del

10 dicembre 2008) alla luce del dato letterale della norma e della relativa relazione di accompagnamento, sembra deporre nel senso che la misura della deduzione è in ogni caso costituita dal 10% dell'IRAP, identificando forfetariamente – e senza, dunque, necessità di analisi – la quota di IRAP riferibile agli interessi passivi ed alle spese del personale dipendente non ammessi in deduzione.

Tale interpretazione è stata confermata dall'Agenzia entrate in risposta ad uno specifico quesito in occasione del Telefisco 2009.

Il decreto legge prevede anche il rimborso dell'IRPEF e dell'IRES per la quota di IRAP non dedotta nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Per ottenere il rimborso, il decreto prevede la presentazione di apposita istanza telematica; il rimborso è ammissibile solo per i periodi di imposta per cui non sia decorso il termine di prescrizione previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e, quindi, per i periodi di imposta per i quali non siano trascorsi più di 48 mesi dal pagamento.

Per le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso e le altre disposizioni attuative bisognerà attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 7 – Pagamento dell'I.V.A. al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo**

L'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 individua il momento nel quale l'I.V.A. diventa esigibile ricollegandolo generalmente al momento di effettuazione dell'operazione.

Il medesimo art. 6 prevede a tale riguardo che per le cessioni di beni, l'operazione si intende effettuata nel momento della stipula relativamente ai beni immobili, mentre per i beni mobili vale la semplice consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si intendono effettuate nel momento del pagamento delle stesse.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Tuttavia, è stato previsto (art. 6 comma 5 secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972) che l'esigibilità venga differita all'atto del "pagamento dei relativi corrispettivi" in determinate occasioni, quali le cessioni di determinati prodotti farmaceutici e le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli organi dello Stato, compresi gli enti pubblici e territoriali.

L'art. 7 del D.L. n. 185/2008 prevede ora che le disposizioni dell'art. 6 comma 5 secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972 si applicano strutturalmente anche alle cessioni fatte ed alle prestazioni rese a cessioni o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

L'IVA pertanto diviene esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che operano con la qualifica di soggetti I.V.A., con esclusione, quindi dell'I.V.A. incassata dai consumatori finali.

Il differimento dell'esigibilità ha il limite temporale di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, limite che non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima della scadenza dell'anno, sia stato interessato da procedure concorsuali o esecutive.

L'articolo in esame dispone che il differimento dell'esigibilità non si applichi nei seguenti casi:

- il cedente o prestatore si avvalga di regimi speciali di applicazione dell'imposta (ad esempio, regime agricolo, del margine, ecc.);
- le cessioni o le prestazioni vengano effettuate nei confronti dei soggetti che operano secondo il principio dell'inversione contabile.

Se l'operazione può essere soggetta al differimento dell'esigibilità, tale circostanza deve essere annotata sulla fattura con l'indicazione della norma di riferimento.

In mancanza di tale annotazione, l'imposta diventa esigibile secondo le norme di carattere generale di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972.

La disciplina introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008 è **subordinata** all'approvazione comunitaria.

Inoltre, un decreto successivo stabilirà il volume d'affari dei soggetti I.V.A. che potranno usufruire della nuova disposizione.

### **Art. 8 – Revisione Studi di Settore**

Il decreto, per far fronte alla crisi economica e dei mercati, punta anche ad una revisione degli Studi di Settore per alcune categorie ed aree territoriali. La rimodulazione degli indicatori di reddito per tenere conto degli effetti della congiuntura sarà attuata con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre per integrare gli Studi, sarà possibile il ricorso ai dati della contabilità nazionale, ad elementi acquisiti presso strutture specializzate nell'analisi economica ed a segnalazioni comunicate dagli osservatori regionali dell'Amministrazione Finanziaria.

### **Art. 15 – commi 16-23 Rivalutazione volontaria di valori contabili**

Le società di persone e di capitali che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione (che va eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29 novembre 2008) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. In tal senso, gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili vanno compresi in categorie distinte.

Il saldo di rivalutazione, va imputato al capitale o accantonato in una riserva apposita in sospensione di imposta, e può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 10%.

Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni immobili, che inizia a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, si realizza con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10% per gli immobili ammortizzabili e al 7% per gli immobili non ammortizzabili.

Se il bene rivalutato esce dal patrimonio aziendale prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, le plusvalenze e le minusvalenze vengono determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

Le imposte sostitutive di cui sopra, che possono essere compensate ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, devono essere versate in un'unica soluzione ovvero in tre rate.

Nel primo caso, il pagamento deve avvenire entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Se si opta per il pagamento dilazionato:

- la prima rata ha come scadenza il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita;
- le altre due (su cui sono dovuti gli interessi legali in misura pari al 3% annuo) vanno versate entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

**Art. 16 – Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese**Trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 2)

Il comma 2 dell'art. 16 del D.L. in esame **ha abrogato** i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, che disponevano **l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi** per tutti i soggetti esercitanti il commercio al minuto e attività assimilate (tra cui rientravano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che effettuavano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale).

Memorizzazione e trasmissione operazioni effettuate tramite distributori automatici (comma 4)

Con il comma 4 del D.L. in esame, sono state abrogate anche le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della L. n. 244/2007, che prevedevano l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate.

Comunicazione preventiva dell'utilizzo di crediti in compensazione (comma 3)

Il comma 3 del D.L. in esame ha abrogato i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, che prevedevano l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10mila euro.

Ravvedimento operoso (comma 5)

Il D.L. n. 185/2008 ha apportato importanti modifiche in materia di ravvedimento, modificando l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che stabilisce per l'appunto le modalità per poter sanare le irregolarità tributarie "semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

La disposizione in argomento aumenta la riduzione applicabile alla sanzione minima prevista, nel caso appunto di ravvedimento operoso da parte del contribuente.

Si ritiene che tali nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso siano applicabili dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008.

Nella tabella seguente vengono riassunte schematicamente le norme in materia di ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'art. 16 comma 5 del D.L. n. 185/2008.

<b>Violazione</b>	<b>Termine ravvedimento</b>	<b>Sanzione applicabile dal 29 novembre 2008</b>
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione (art. 13 comma 1, lett. a D.Lgs. n. 472/1997)	1/12 del minimo
Omesso pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (art. 13 comma 1, lett. b D.Lgs. n. 472/1997)	1/10 del minimo
Omissioni e irregolarità, anche se incidenti sulla	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (art. 13 comma 1, lett. b D.Lgs. n. 472/1997)	1/10 del minimo

determinazione o sul pagamento del tributo		
Omissioni e irregolarità, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro 12 mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (art. 13 comma 1, lett. b D.Lgs. n. 472/1997)	1/10 del minimo
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	Entro 90 giorni dalla violazione (art. 13 comma 1, lett. c D.Lgs. n. 472/1997)	1/12 del minimo

In particolare, con riferimento agli **omessi versamenti**, l'art. 13 del D.lg. n. 471/1997 ha stabilito che " i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile".

A seguito delle sopracitate modifiche introdotte dal D.L. n. 185/2008, il ravvedimento degli omessi versamenti può essere sintetizzato nella seguente tabella:

<b>Violazione</b>	<b>Effettuazione ravvedimento</b>	<b>Sanzione applicabile dal 29 novembre 2008</b>
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione (art. 13 comma 1, lett. a D.Lgs. n. 472/1997)	2,5% (1/12 del 30%)
Omesso pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (art. 13 comma 1, lett. b D.Lgs. n. 472/1997)	3% (1/10 del 30%)

Per quanto riguarda **l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.032 euro.

In quest'ultimo caso, quindi, il ravvedimento per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, è pari ad 1/12 di 258,00 euro, quindi 21,5 euro.

#### Posta elettronica certificata – PEC – (commi 6 – 10)

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di PEC. L'iscrizione dell'indirizzo di posta

elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo PEC entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Gli ordini e i collegi devono pubblicare in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Anche le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo.

Pertanto, la posta elettronica certificata diventerà ordinario strumento di comunicazione tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione. Infatti, le comunicazioni tramite posta elettronica certificata tra imprese, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e pubblica amministrazione potranno essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare previamente la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

#### Tenuta informatica delle scritture contabili (commi 12-bis e 12-ter)

Con l'introduzione dell'art. 2215-bis nel corpo delle norme del Codice Civile, viene prevista la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese.

Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell'imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge.

La documentazione informatizzata avrà la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria.

Gli obblighi di bollatura della documentazione informatica sono assolti a seguito della comunicazione all'ufficio della Agenzia delle entrate dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento.

#### Eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata (commi 12-quater – 12-undecies)

I commi da 12-quater a 12-undecies dell'art. 16 in commento, apportano una serie di modifiche agli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis e 2479-bis del codice civile, con l'effetto di:

- eliminare l'obbligo di tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata
- individuare nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie
- eliminare l'obbligo di iscrizione nel libro dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie e precisare che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci
- limitare alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle imprese
- modificare in materia di convocazione dell'assemblea, coordinandone il testo con l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci

Con l'eliminazione del secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 36 del D.L. n. 112/2008, viene soppresso l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie di S.r.l. con firma digitale.

Il comma 12-undecies introduce una disposizione transitoria che prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Entro tale termine gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

### **Art. 29 commi da 2 a 5 – Credito di imposta per spese di attività di ricerca**

L'art. 29 comma 1 del D.L. n. 185/2008 estende a tutti i crediti di imposta la procedura cd. di "monitoraggio" introdotta con l'art. 5 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, allo scopo di garantire la possibilità di fruire delle relative agevolazioni entro i limiti della copertura finanziaria prevista dalla relative norme istitutive.

L'art. 29 ai commi da 2 a 5 regola la procedura relativa al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 1 commi da 280 a 283 della L. n. 296/2006 (si veda la Circolare di Studio n. 16/2008 disponibile nella sezione "Iscritti" del sito [www.fiscoimpresa.com](http://www.fiscoimpresa.com)).

La citata L. n. 296/2006 ha introdotto un credito di imposta pari al 10% (elevato al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca) dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, fino al 31 dicembre 2009.

L'art. 1 comma 66 lett. a) della L. n. 244/2007 ha successivamente elevato al 40% la percentuale di aiuto precedentemente fissato al 15% ed ha introdotto, per ciascun periodo di imposta, il limite di 50milioni di euro per le spese ammissibili all'agevolazione.

La disciplina attuativa è stata dettata con D.M. 28 marzo 2008 n. 76, mentre con C.M. 13 giugno 2008 n. 46/E sono stati forniti i chiarimenti necessari.

Le novità introdotte dal D.L. in commento sono le seguenti:

- fissazione di un tetto agli stanziamenti;
- obbligo di presentazione di appositi formulari telematici per la "prenotazione" delle risorse e quindi per l'autorizzazione all'accesso alla agevolazione;
- fissazione di termini per la realizzazione degli investimenti e per l'utilizzo del bonus nel caso di attività avviate a decorrere dal 29 novembre 2008.

#### Formulario

Il formulazione per la trasmissione dei dati richiesti ai fini dell'accesso all'agevolazione dovrà essere approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in commento.

Entro 30 giorni dalla adozione del predetto provvedimento sarà attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

Come da comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate in data 20 gennaio 2009, la data a partire dalla quale sarà possibile l'invio del formulario, verrà stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate.

#### Attività di ricerca e sviluppo già avviata prima del 29 novembre 2008

Per quanto concerne la procedura per avvalersi del credito di imposta per le attività già avviate – sulla base di atti o documenti aventi data certa – prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008):

- il formulario deve essere inviato in via telematica entro 30 giorni dalla data della sua approvazione, a pena di decadenza dal credito di imposta;
- l'Agenzia delle entrate comunicherà in via telematica ai soggetti interessati esclusivamente un nulla-osta ai fini della copertura finanziaria.

Per la misura ed i limiti di fruizione:

- l'importo è fruibile nell'esercizio in corso o, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi;



- è consentito l'utilizzo del "bonus" ai fini dei versamenti delle imposte dirette, mentre l'eventuale eccedenza è utilizzabile mediante compensazione nel mod. F24.

#### **Attività di ricerca e sviluppo avviata dopo il 29 novembre 2008**

Per quanto concerne la procedura per avvalersi del credito di imposta per le attività avviate a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008):

- deve essere inviato il formulario in via telematica; la compilazione e l'invio del formulario valgono come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta;
- l'Agenzia delle entrate comunicherà in via telematica ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della prenotazione e, nei 90 giorni successivi, l'eventuale diniego in ragione delle risorse finanziarie disponibili; in mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.

Per la modalità di fruizione, il credito di imposta potrà essere utilizzato solo successivamente al ricevimento del nulla-osta ed è consentito entro il sesto mese successivo al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 30% nell'anno di presentazione dell'istanza e per la parte residua nell'anno successivo.

#### **Art. 29 comma 6 – Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: comunicazione all'Agenzia delle entrate per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009**

Il testo del decreto legge, nella versione definitiva convertita in legge, elimina le limitazioni all'utilizzo della detrazione introdotte originariamente retroattivamente anche per il 2008.

Pertanto la detrazione di imposta del 55% per le **spese sostenute fino al 31 dicembre 2008** per l'effettuazione di interventi di risparmio energetico è riconosciuta secondo le regole ordinarie di cui ai commi da 344 a 347 della L. n. 296/2006, come attuati dal D.M. 19 febbraio 2007.

Invece, per i periodi imposta **successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008** (quindi per i periodi di imposta 2009 e 2010 – cfr. art. 1 comma 20 della L. n. 244/2007), i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea.

Inoltre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà emanato un decreto di natura non regolamentare di modifica del D.M. 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.

Per le **spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009** per la riqualificazione energetica degli edifici la **detrazione** d'imposta lorda deve essere **ripartita in 5 rate annuali di pari importo**.